

STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE COLLINARE

TESTO BILINGUE

PREAMBOLO

L'Unione Collinare nasce oggi con l'approvazione di questo Statuto ma in realtà essa fonda e riconosce le proprie origini negli anni '70 con l'intuizione del presidente Metus e dei sindaci e amministratori di allora, di realizzare un Consorzio volontario tra i Comuni appartenenti a questa parte di territorio nel cuore del Friuli per organizzare assieme un sistema funzionale di servizi ai cittadini.

La sussidiarietà divenne così, già allora, un fattore normale nei rapporti tra istituzioni e tra istituzioni e cittadini, rendendo concreti i valori di collaborazione e di valorizzazione dei propri beni e delle proprie specificità. Così facendo il Consorzio della Comunità Collinare si distinse per modernità, capacità amministrativa, efficienza e coesione nelle scelte strategiche.

Il grande lavoro svolto assieme aveva come naturale base comune il riconoscimento delle proprie radici cristiane e un alto modo di interpretare e fare politica: per tutti risultavano sostanziali la crescita economica e sociale dei diversi livelli della comunità, il perseguimento e la distribuzione del benessere, la divulgazione della cultura e della conoscenza, la centralità delle persone in dignità e creatività, il sostegno diretto delle persone svantaggiate, l'equilibrato utilizzo dei beni della terra nel rispetto dell'ambiente naturale e nella valorizzazione delle peculiarità di ogni paese e borgo.

Questa esperienza è stata più volte presa ad esempio come modello di riferimento per un efficace sistema di lavoro territoriale, e non di meno la recente LR 26/2014 di "Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia" ha riservato un particolare trattamento consentendo, nel caso di mantenimento della medesima configurazione territoriale, una rapida trasformazione in Unione.

L'Assemblea Consortile, pur con qualche comprensibile distinguo circa le modalità imposte dalla legge, ha deciso di continuare l'esperienza associativa fin qui vissuta, nella consapevolezza che in tal modo si realizza il sogno dei soci fondatori e di tanti amministratori che si sono succeduti alla guida del Consorzio stesso: puntare sulla istituzionalizzazione della gestione associata dei servizi. Con questa trasformazione, infatti, verrà finalmente data alla struttura della Comunità Collinare quella stabilità, sicurezza e prospettiva che si cercava da tempo e la cui mancanza ne aveva limitato significativamente e progressivamente l'operatività.

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente statuto, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale denominato Unione territoriale intercomunale "**COLLINARE**".

2. L'Unione è composta dai Comuni di:

- 1) Buja,
- 2) Colloredo di Monte Albano,
- 3) Coseano,
- 4) Dignano,
- 5) Fagagna,
- 6) Flaibano,

- 7) Forgaria nel Friuli,
- 8) Majano,
- 9) Moruzzo,
- 10) Osoppo,
- 11) Ragogna,
- 12) Rive D'Arcano,
- 13) San Daniele del Friuli,
- 14) San Vito di Fagagna
- 15) Treppo Grande

in conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 1 luglio 2015, con la quale è stato approvato il Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della L.R 26/2014.

Art. 2

(Finalità)

1. L'Unione persegue come obiettivi:

- a) nell'ambito della tutela dell'autonomia e della specialità della Regione Friuli Venezia Giulia, la valorizzazione del territorio in essa ricompreso, rafforzando i fattori ambientali e sociali che lo rendono armonioso e vitale e sui quali può poggiare l'attrattività e il futuro sostenibile del comprensorio;
- b) la salvaguardia e il razionale assetto del territorio, rafforzando la vitalità dei centri abitati, la qualità degli insediamenti produttivi e la loro compatibilità con la matrice rurale, formata da aree coltivate e da ambienti naturali di pregio;
- c) la tutela dei beni comuni a salvaguardia ambientale e paesaggistica secondo principi di sostenibilità e solidarietà con le generazioni future;
- d) a coesione sociale, rafforzando le reti e le relazioni comunitarie, la partecipazione attiva e la libera aggregazione dei cittadini, nonché la gestione da parte delle comunità locali dei beni collettivi e delle attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dell'art. 118 delle Costituzioni;
- e) la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti, in concreta attuazione dell'art. 6 della Costituzione, dell'art. 3 dello Statuto della Regione Autonoma FVG e della conseguente normativa statale e regionale;
- f) lo sviluppo economico, basato su un tessuto produttivo ben radicato, ma aperto all'innovazione e connesso al mondo, capace di creare valore aggiunto e opportunità di crescita personale e professionale;
- g) l'innalzamento e l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi e la tutela delle pari opportunità per garantire a tutti i cittadini del territorio i medesimi diritti di accesso ai servizi;
- h) il coordinamento e l'attuazione di interventi e servizi nel settore socio assistenziale, con modalità integrate con i restanti presidi e servizi del territorio a tutela della salute dei cittadini;
- i) la ricerca di ogni possibile collaborazione con le restanti UTI in generale, e con l'UTI limitrofe in particolare, per gestire al meglio i servizi erogati.

2. L'Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure, anche al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa.

3. L'attività amministrativa dell'Unione Collinare è volta a:

- a) rappresentare con determinazione i valori e la visione concertata del territorio per orientare in questa direzione l'azione e le risorse di tutti gli attori pubblici e privati;
- b) sviluppare politiche integrate unitarie per impiegare al meglio le vocazioni e le potenzialità

- di ciascun territorio, anche attraverso l'armonizzazione dei regolamenti e il sostegno a iniziative di sviluppo;
- c) volgere il ruolo di regia per i piani e i progetti d'area vasta volti a garantire lo sviluppo economico ed una evoluzione positiva dell'elevata qualità ambientale del comprensorio nonché a valorizzare il tessuto rurale e ad accrescere il livello di autonomia energetica;
 - d) curare direttamente o tramite contratti e convenzioni i servizi ambientali di interesse comprensoriale;
 - e) valorizzare la lingua e la cultura friulana in ogni contesto amministrativo, civile e sociale nel quale l'Unione svolge la sua attività;
 - f) sostenere lo sviluppo di risposte organizzate delle comunità locali, anche riducendo e facilitando lo svolgimento degli adempimenti burocratici;
 - g) attuare politiche sociali innovative con particolare attenzione alla famiglia, alle nuove generazioni e ai bisogni emergenti, garantendo uniformità nei regolamenti, un equo accesso a tutti i cittadini e valorizzando l'azione del volontariato;
 - h) favorire la formazione e la didattica fra i giovani, sostenendo e valorizzando le strutture scolastiche esistenti ed i processi di ammodernamento tecnologico ed i servizi di supporto al sistema scolastico, con attenzione ai servizi di trasporto;
 - i) esercitare in forma coordinata le funzioni e i servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, garantendo ai cittadini l'accesso a servizi di qualità;
 - j) adottare una gestione orientata alla semplificazione burocratica e basata su una fiscalità equa, anche introducendo adeguati meccanismi di perequazione e "solidarietà territoriale";
 - k) accrescere le competenze del personale per offrire un servizio più efficace;
 - l) ricercare risorse aggiuntive e relazioni di cooperazione con altre istituzioni per rispondere meglio alle esigenze del proprio territorio.

Art. 3

(Sede stemma e gonfalone)

1. Unione ha la propria sede legale nel castello di Colloredo di Monte Albano.
2. L'Unione ha il proprio stemma ed il proprio gonfalone rappresentati dai logo qui di seguito riportati:



3. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 4

(Subambiti)

1. Al fine di organizzare l'esercizio di alcune funzioni e servizi mediante la loro localizzazione sul territorio, l'Unione può essere articolata in Subambiti che saranno individuati con il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Il medesimo regolamento disciplina il funzionamento dei Subambiti in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio nonché alla necessità di presidi o sportelli territoriali.
2. A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione, relativamente all'ambito territoriale di riferimento ed alle funzioni e servizi decentrati. Il regolamento stabilisce le regole di funzionamento della Conferenza dei Sindaci di Subambito.
3. Un Sindaco, nominato dalla Conferenza di cui al comma 3, coordina l'attività del Subambito, concorre assieme al Presidente dell'Unione alla sovrintendenza del funzionamento del Subambito

ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, relativamente all'ambito territoriale di riferimento.

Art. 5

(Funzioni esercitate dall'Unione)

1. L'Unione esercita le seguenti funzioni:
 - a) le funzioni comunali di cui agli articoli 6 e 7 nonché quelle inerenti la gestione del proprio patrimonio;
 - b) le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata;
 - c) le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata.
 - d) le ulteriori funzioni eventualmente delegate dai Comuni ai sensi dell'art. 8
2. L'Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2;

Art. 6

(Funzioni comunali esercitate dall'Unione)

1. L'Unione esercita le funzioni comunali nelle seguenti materie:
 - a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
 - b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;
 - c) polizia locale e polizia amministrativa locale;
 - d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
 - e) edilizia scolastica e servizi scolastici;
 - f) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente
 - g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
 - i) statistica;
 - j) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
 - k) gestione dei servizi tributari,alle quali viene aggiunta la delega delle seguenti ulteriori funzioni:
 - a) gestione del Sistema informativo territoriale (SIT)
 - b) gestione funzioni in materia di animali di affezione.
 - c) procedure autorizzatorie in materia paesaggistica
2. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 7

(Funzioni esercitate dall'Unione per conto dei Comuni)

1. L'Unione esercita per conto dei Comuni le seguenti funzioni:
 - a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
 - b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.
 - c) opere pubbliche e procedure espropriative;
 - d) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
 - e) procedure autorizzatorie in materia di energia;
 - f) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale

alle quali viene aggiunta la delega delle seguenti ulteriori funzioni:

- g) centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori servizi e forniture;
 - h) procedure autorizzatorie in materia di scarico;
2. Le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo competono agli organi dei singoli Comuni.

Art. 8

(Delega di funzioni comunali all'Unione)

1. I comuni possono successivamente delegare all'Unione ulteriori funzioni e servizi per il loro esercizio in forma associata da parte dall'Unione o tramite i suoi uffici.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 9

(Organi di governo)

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) l'Ufficio di presidenza

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 10

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell'Unione; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.

2. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un assessore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea o delle relative commissioni. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.

Art. 11

(Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)

1. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto.

Art. 12

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l'Unione e ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

- a) modifiche statutarie, con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali;

- b) regolamenti;
 - c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, salvo quelle attribuite ad altri organi, conti consuntivi;
 - d) atti di programmazione e di pianificazione;
 - e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
 - g) Piano dell'Unione;
 - h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei componenti dell'organo di revisione;
 - i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
 - j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
 - k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente o dell'Ufficio di presidenza o degli organi burocratici;
 - l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea.
 - m) atti in materia socio assistenziale previsti dalla L.R. n. 6/2006
3. L'Assemblea delibera inoltre in ordine agli atti di indirizzo in esito alle consultazioni referendarie;
4. L'Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni e svolge le attività di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.
5. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, l'Assemblea svolge le funzioni spettanti all'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale previste dall'articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 6/2006.
6. L'Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.
7. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 7 è ridotto a venti giorni.
8. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dall'Ufficio di presidenza da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 13

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
 - a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;
 - b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - c) lo svolgimento delle adunanze e l'ordine dei lavori
 - d) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
 - e) la presenza e partecipazione di soggetti esterni
 - f) pubblicità delle adunanze
 - g) la verbalizzazione delle adunanze
 - h) le deliberazioni

- i) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti dell'Assemblea;
 - j) le modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei componenti dell'Assemblea; l'individuazione e il funzionamento delle eventuali Commissioni assembleari e delle conferenze di cui al successivo articolo 15.
3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.

Art. 14

(Commissioni assembleari)

1. L'Assemblea può istituire nel proprio seno commissioni assembleari, permanenti o temporanee.
2. Le commissioni assembleari, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti dell'Assemblea attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza dell'Assemblea medesima.
3. Possono essere istituite commissioni redigenti con il compito di elaborare atti regolamentari o amministrativi in ogni materia di competenza dell'Assemblea. La commissione redigente discute e approva i singoli articoli, restando riservata all'Assemblea la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
4. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento dell'Assemblea.

Art.15

(Conferenze degli Assessori e dei Consiglieri comunali)

1. Il Presidente, su proposta dell'Assemblea, può istituire conferenze degli assessori e dei consiglieri comunali con funzioni consultive nei confronti degli organi dell'Unione per esprimere il punto di vista delle Amministrazioni comunali e per dare un ruolo attivo nelle procedure dell'Unione a chi a livello comunale ha responsabilità e competenze nelle funzioni affidate all'unione o dalla stessa esercitate per conto dei Comuni.
2. Le conferenze degli assessori sono composte dai competenti assessori dei Comuni compresi nell'Unione.
3. Le conferenze dei consiglieri comunali sono composte da consiglieri dei Comuni compresi nell'Unione. Ciascun Comune vi partecipa con tre consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari.
4. Le Conferenze esprimono il parere richiesto a maggioranza dei presenti. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento delle Conferenze

Art.16

(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti con votazione favorevole dei 2/3 dei componenti. Nel caso il suddetto quorum non sia raggiunto per due votazioni consecutive, in sedute distinte, alla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Il Presidente:
 - a) è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza.
 - b) nomina il Vicepresidente tra i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione e gli altri membri dell'Ufficio di presidenza tra i componenti dell'Assemblea e può revocarli;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza;
 - d) nomina il Direttore e può revocarlo;
 - e) sovrintende al funzionamento degli uffici;

- f) nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - g) nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni d'intesa con l'Assemblea;
 - h) può delegare al Vicepresidente o a singoli componenti dell'Ufficio di presidenza o ai singoli componenti dell'Assemblea specifici ambiti di attività;
 - i) può delegare determinate funzioni al Sindaco coordinatore della Conferenza dei Sindaci di Subambito, relativamente all'ambito territoriale di riferimento;
 - j) impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
 - k) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
 - l) propone le materie da trattare nelle sedute dell'Assemblea;
 - m) presenta il Piano dall'Unione all'Assemblea per l'approvazione;
 - n) ha competenza e poteri di indirizzo sull'attività dei componenti l'Ufficio di presidenza
3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l'Assemblea, senza computare a tal fine il Presidente e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, lo stesso mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore e, comunque, non oltre 60 giorni. Decorso tale periodo, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in caso di sua contemporanea cessazione, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. In ogni caso l'Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente e si riunisce nei successivi 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 17

(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è l'organo esecutivo dell'Unione. Oltre al Presidente ed al Vice Presidente è composto da 3 membri, nominati dal Presidente, sentita l'Assemblea entro 15 giorni dalla sua investitura. Il Presidente può con provvedimento formale revocare, in ogni momento, i componenti dell'Ufficio di presidenza. Dei provvedimenti di nomina e di revoca viene data motivata comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
2. L'Ufficio di presidenza collabora col Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
3. L'Ufficio di presidenza adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea. In particolare, definisce gli indirizzi politico-amministrativi, gli obiettivi e i programmi da realizzare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
4. L'Ufficio di presidenza predispone il piano dell'Unione, lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale e li presenta all'Assemblea per l'approvazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione.
5. L'Ufficio di presidenza adotta le variazioni di bilancio in via d'urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto

termine. Di dette variazioni verrà data comunicazione all'Assemblea con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.

6. L'Ufficio di presidenza approva le variazioni del piano esecutivo di gestione e le variazioni del bilancio di previsione previste dalla legge non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni dell'Assemblea.

7. L'Ufficio di presidenza effettua i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali.

8. L'Ufficio di presidenza riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all'Assemblea sulla sua attività.

9. L'Ufficio di presidenza svolge le funzioni non attribuite al Presidente o all'Assemblea.

10. La mozione di sfiducia approvata nei confronti del Presidente comporta la decadenza dell'Ufficio di Presidenza.

11. In caso di decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di presidenza, per effetto della cessazione della carica presso il Comune, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il componente dell'Ufficio di presidenza resta in carica sino alla nomina del proprio successore.

Art.18

(Funzionamento dell'Ufficio di presidenza)

1. L'attività dell'Ufficio di presidenza si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.

2. L'Ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività.

3. Le sedute dell'Ufficio di presidenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Ufficio di presidenza sono stabilite con atti di auto organizzazione.

CAPO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 19

(Partecipazione popolare)

1. L'Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative secondo le modalità stabilite con regolamento.

2. La partecipazione popolare si favorisce attraverso la promozione di moderne forme di espressione e diffusione delle idee e delle opinioni dei cittadini, l'informazione ai territori interessati circa i piani e i progetti che intende sviluppare, l'incentivazione delle forme associative e di volontariato, il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano.

Art. 20

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. L'Unione garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o conservati, fornendo un'informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.

2. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili tutti i dati utili relativi:

- all'utilizzo delle risorse ad essa assegnate;

- alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
 - ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
3. L'Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
 4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

Art. 21

(Sportello per il cittadino)

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l'accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l'Unione e i Comuni garantiscono, l'organizzazione presso l'Ufficio relazioni con il pubblico di ciascun Comune di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.
2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, l'Unione promuoverà l'istituzione di uno "Sportello Virtuale per il cittadino" aperto 24 ore su 24 in via telematica per la presentazione delle istanze e la fruizione dei servizi man mano che sarà possibile erogarli in via telematica.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 22

(Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi di governo dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il perseguimento della massima flessibilità delle strutture, del miglior utilizzo del personale e della ottimale collaborazione tra gli uffici;
 - e) la massimizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.
4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 23

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l'Unione provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di

- bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
 3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
 4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

Art. 24
(Personale)

1. Il personale dipendente dall'Unione ne costituisce la dotazione organica.
2. Il personale dell'Unione è costituito oltre che da quello già dipendente dal Consorzio Comunità Collinare del Friuli, anche da quello che sarà assunto, trasferito, comandato, distaccato o messo a disposizione dai Comuni che ne fanno parte, dalle Province dalla Regione o da altre amministrazioni sulla base e con le modalità previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per tempo.
3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 25
(Direttore)

1. La gestione dell'Unione può essere affidata a un Direttore nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dall'Ufficio di presidenza, secondo le direttive del Presidente. Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali.
2. L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.
3. L'incarico di Direttore è a tempo pieno e viene conferito, previa selezione o a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a un Segretario comunale o provinciale in servizio presso gli enti locali del territorio regionale. In caso di impossibilità l'incarico è conferito in esito a una procedura ad evidenza pubblica a un soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi di sostituzione per assenza, vacanza o impedimento del Direttore.
5. Il Presidente può procedere alla revoca dell'incarico del Direttore, sentito l'Ufficio di presidenza, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 26
(Segretario dell'Unione)

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, l'Unione ha un Segretario.

Art. 27
(Piano dell'Unione)

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.
2. Il Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione del bilancio annuale di previsione.
3. L'Assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano relativamente all'anno precedente.

CAPO V
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 28
(Attività economico finanziaria)

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 29
(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:
 - a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione;
 - b) trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione.
2. Il concorso finanziario dei comuni alle spese di funzionamento dell'Unione è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 30
(Organo di revisione contabile)

1. L'Assemblea dell'Unione nomina l'organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabiliti dalla vigente normativa.
2. I comuni aderenti possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Unione.

Art. 31
(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 32

(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

(Decorrenza dell'esercizio di funzioni)

1. Le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, qui di seguito elencate:

- a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;
- c) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
- d) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
- e) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- f) gestione dei servizi tributari;
- g) gestione del Sistema informativo territoriale (SIT);
- h) procedure autorizzatorie in materia paesaggistica;
- i) gestione funzioni in materia di animali di affezione;

e le funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, qui di seguito elencate:

- a) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione;
- b) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
- c) centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori servizi e forniture;
- d) procedure autorizzatorie in materia di scarico

SONO ESERCITATE A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2016. Per quanto riguarda la funzione "procedure autorizzatorie in materia paesaggistica" la stessa è esercitata per tutti i Comuni ad eccezione del Comune di San Daniele del Friuli con decorrenza 2016 e, per tutti i Comuni nessuno escluso, con decorrenza 2017.

2. Le ulteriori funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, qui di seguito elencate:

- a) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- b) statistica;
- c) edilizia scolastica e servizi scolastici;
- d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente

e le funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, qui di seguito elencate:

- a) opere pubbliche e procedure espropriative;
- b) procedure autorizzatorie in materia di energia;

SONO ESERCITATE A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2017.

3. Le rimanenti funzioni di cui all'articolo 6, comma 1 e di cui all'articolo 7, comma 1 SONO ESERCITATE A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2018.

4. Nei procedimenti amministrativi in corso alla data del trasferimento delle singole funzioni all'Unione, le modalità del subentro dell'Unione ai singoli Comuni sono disciplinate in accordo fra Comuni e Unione.

Art. 34

(Regolamenti)

1. Salvo diversa previsione, i regolamenti dell'Unione sono adottati dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.11.

2. Fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Consorzio Comunità Collinare del Friuli. Fa eccezione la materia tributaria in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

Art. 35

(Altre disposizioni transitorie)

1. Fino alla nomina del presidente dell'Unione, che dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2015, restano in carica, con gli stessi poteri, gli organi del Consorzio Comunità Collinare del Friuli (il Presidente ed i 4 componenti del Consiglio di Amministrazione nonché il presidente dell'Assemblea).

2. Fino alla nomina del direttore dell'Unione, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2015, le relative funzioni nonché quelle di segretario dell'Unione, vengono svolte dall'attuale direttore del Consorzio Comunità Collinare del Friuli.

3. Fino alla nomina del Segretario dell'Unione, che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2016, le relative funzioni, vengono svolte dal nuovo direttore dell'Unione.

4. Fino all'integrazione dell'organo contabile con la nomina dei mancanti due revisori, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2015, le relative funzioni vengono svolte dall'attuale organo di revisione economico-finanziaria del Consorzio Comunità Collinare del Friuli il cui incarico scade il 31 dicembre 2016.

5. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è affidato al tesoriere del Consorzio Comunità Collinare del Friuli "BCC Friuli centrale di Martignacco in A.T.I. con la Cassa Centrale BCC del Nord Est s.p.a."

6. L'Unione, derivando dalla trasformazione del Consorzio della Comunità Collinare, fa proprio il bilancio assestato 2015 del Consorzio provvedendo alla sua riclassificazione ai sensi del Dlgs 118/2011 al fine di rispettare i principi di continuità contabile, comparabilità, aggregazione ed omogeneità previsti dalla norma stessa. Con la stessa delibera di approvazione del bilancio di previsione 2015 riclassificato approverà anche i bilanci di previsione 2016 e 2017 ai fini autorizzatori per gli esercizi successivi. Opererà, inoltre, il riaccertamento straordinario dei residui acquisendo i dati dal consuntivo 2014 della Comunità Collinare riportando i risultati nel proprio bilancio di previsione 2015. Tali operazioni verranno deliberate dall'Assemblea entro il 31.12.2015. Nel 2016 l'Unione approverà il conto consuntivo 2015 redatto ai sensi del Dlgs 118/2011 comprendente anche la gestione del Consorzio della Comunità Collinare del Friuli.

Art. 36

(Durata, recesso e scioglimento)

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.

2. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono recedere dall'Unione dopo dieci anni dall'adesione con deliberazione approvata dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dal proprio statuto.

3. Il recesso decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione di cui al comma 2.

4. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.
5. In caso di recesso dall'Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l'Assemblea ne delibera lo scioglimento.
6. Nel caso altro Comune entri a far parte dell'Unione, il nuovo ingresso è preceduto dalla redazione di una perizia di stima del valore del patrimonio dell'Unione riferito all'esercizio in corso. La perizia, previa accettazione da parte del Comune interessato, è approvata dall'Assemblea dell'Unione nell'atto che accetta il nuovo ingresso e procede alla relativa contestuale modifica statutaria. L'ingresso del comune avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
7. Il Comune che entrerà a far parte dell'Unione dopo la data della trasformazione del "Consorzio Comunità Collinare del Friuli" in "Unione Collinare", in caso di scioglimento dell'Unione stessa, avrà titolo alla liquidazione del solo incremento patrimoniale maturato successivamente al suo ingresso, calcolato sulla perizia di stima di cui al precedente comma 6.

Art. 37

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.